

Facciamo il punto

Giugno 2023



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di giugno 2023 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di luglio 2023 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ammortizzatore unico alluvione

Con la Circolare n. 53 dell'8 giugno 2023 e il Messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023, l'Inps illustra i contenuti del nuovo "ammortizzatore unico" introdotto dal D.L. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Destinatari dell'Ammortizzatore unico sono i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro operanti in uno dei Comuni, elencati dal decreto, che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l'attività lavorativa; i lavoratori subordinati del settore privato che, alla medesima data, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori dei predetti Comuni.

Considerato il giorno di festività, in via interpretativa, viene differita al 2 maggio la data in cui i lavoratori devono possedere i requisiti.

Il nuovo ammortizzatore si qualifica come un nuovo ammortizzatore sociale unico, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, per la gestione dell'emergenza, differente e incompatibile con i vari trattamenti ordinari.

Non è dovuta la consultazione sindacale preventiva né il versamento del contributo addizionale; i periodi di utilizzo sono

neutralizzati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti ordinari.

La durata massima è di 90 giorni, ridotta a 15 giorni per i lavoratori residenti nei Comuni alluvionati e impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei Comuni alluvionati.

L'importo mensile spettante è pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali ordinarie.

L'erogazione avviene esclusivamente con pagamento diretto da parte dell'Istituto.

Tassi di interesse Inps

Con la Circolare n. 56 del 22 giugno 2023 l'Inps comunica i nuovi tassi di interesse a seguito dell'aumento, da parte della Banca Centrale Europea, di 25 punti base del Turch, a decorrere dal 21 giugno 2023, è pari al 4%.

L'interesse di dilazione sarà pari al tasso del 10% annuo con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 giugno 2023.

La sanzione civile per l'omesso o ritardato pagamento di contributi o premi sarà del 9,50% in ragione d'anno.

Autorizzato l'esonero under36

A seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, con la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023 l'Inps detta le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo relativamente alle assunzioni

avvenute tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

L'agevolazione riguarda l'assunzione di lavoratori che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non abbiano mai avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il tetto massimo è di 6.000 euro annui per le assunzioni effettuate nel 2022, aumentato a 8.000 euro per gli eventi dell'anno 2023, per la durata di trentasei mesi, elevati a quarantotto se l'evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno.

L'Istituto ricorda che non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione precedenti periodi apprendistato o di rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Invece non si ha diritto all'esonero se il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento o dimissioni nel periodo di prova.

In caso di assunzione con più contratti part time, l'agevolazione spetta per ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza sia la stessa, altrimenti il datore di lavoro che assume successivamente perde il requisito dell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

L'esonero è fruibile nel rispetto delle regole degli aiuti di stato del Temporary framework per la crisi russo-ucraina, che prevede che gli aiuti utilizzati siano di importo non superiore a 2 milioni di euro per impresa.

L'esonero potrà essere utilizzato a partire dal flusso Uniemens di luglio 2023, con possibilità di recupero delle mensilità arretrate fino alla denuncia di competenza del mese di ottobre 2023.

Autorizzato svantaggiate	l'esonero	donne
-------------------------------------	------------------	--------------

L'Inps con la Circolare n. 58 del 23 giugno 2023, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi

all'esonero contributivo in caso di assunzione di donne svantaggiate, a seguito dell'approvazione da parte dell'Unione Europea per gli eventi agevolati accaduti tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista soggettivo, l'esonero spetta per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate, secondo la disciplina dettata dalla Legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero), ovvero:

- donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Per le assunzioni effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022 è previsto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro entro il limite di 6.000 euro, elevati a 8.000 euro annui per gli eventi dell'anno 2023.

L'agevolazione spetta sia per le assunzioni a tempo indeterminato (per la durata di 18 mesi) che determinato (per la durata di 12 mesi) e a condizione, in entrambi casi, che l'assunzione realizzi un incremento occupazionale netto.

Nell'ipotesi in cui l'utilizzo dell'esonero non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, può essere cumulato con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione dovuta.

L'esonero potrà essere valorizzato a partire dal flusso Uniemens di luglio 2023, con possibilità di recupero dell'agevolazione relativa alla mensilità arretrate fino alla denuncia di competenza del mese di ottobre 2023.

Si ricorda che è necessario l'invio all'Inps della comunicazione preventiva, già prevista per la fruizione dell'esonero nella misura ordinaria del 50% dei contributi già prevista dalla Legge n. 92/2012 (Legge Fornero).

Denuncia di infortunio giornalisti

L'Inail ha pubblicato la Circolare n. 24 del 6 giugno 2023, con la quale informa che è disponibile dal 6 giugno 2023 il nuovo servizio online per l'invio delle denunce di infortunio dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, in sostituzione della modulistica cartacea da inviare tramite pec.

Il servizio riguarda i soli infortuni verificatisi nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023, durante il quale continua transitoriamente ad applicarsi la previgente normativa prevista dall'Inpgi.

Tassi di interesse Inail

L'Inail ha pubblicato la Circolare n. 29 del 19 giugno 2023, con la quale informa che a decorrere dal 21 giugno 2023, a seguito dell'innalzamento del Tur da parte della Bce, il tasso di interesse per le rateazioni e quello per la determinazione delle sanzioni civili per l'omesso o tardivo pagamento sono, rispettivamente, il 10% e il 9,50% annui.

Attività ispettive nelle zone alluvionate

Nella Nota n. 1006 del 12 giugno 2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro segnala che, in base a quanto previsto dal D.L. 61/2023 nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede nei territori alluvionati dell'Emilia Romagna, tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi ai procedimenti amministrativi, di sua competenza, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Con decorrenza 1° luglio 2023 entrano in vigore i nuovi minimi tabellari dei seguenti Ccnl: Abbigliamento e confezioni (industria); Calzature (industria); Chimica (industria); Edilizia (artigianato); Edilizia (industria); Farmacie private (industria); Pulizia (artigianato); Pulizia (industria).



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 – Roma

SEDE DI CASALPUSTERLENGO (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
26841 – Casalpusterlengo

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1
F +39 02 855010.36/37

00187 – Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291
F +39 06 32090292

26841 – Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878
F +39 0377 89399

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.000 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu